

Per destreggiarsi con i voucher lavoro

Per chi intenda usufruire dell'istituto del lavoro occasionale accessorio sarà utile conoscere alcune indicazioni recentemente fornite dall'[Inail](#) con la Nota n. 6464 del 9 settembre 2010:

1) Il datore di lavoro deve assolvere all'obbligo della comunicazione di lavoro occasionale accessorio in un'unica comunicazione preventiva e non con una pluralità di comunicazioni. Tuttavia, «se dovesse venire a mutare il periodo complessivo di durata della prestazione occasionale accessoria (relativamente alle date di inizio e fine), oggetto della comunicazione preventiva, il committente potrà effettuare la comunicazione di variazione».

2) Il valore del buono lavoro (voucher) non va riferito a un'ora di prestazione in quanto non esiste un riferimento normativo che legghi il voucher ad un parametro orario. La determinazione del compenso è lasciata alla autonomia delle parti e ad una contrattazione tra prestatore e datore di lavoro e le parti potranno adottare un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l'intera prestazione.

In relazione all'applicabilità alla fattispecie del lavoro occasionale accessorio del comma 1 dell'art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965 che prevede la possibilità che l'INAIL richieda al datore di lavoro di anticipare al lavoratore l'indennità per inabilità temporanea lo stesso Istituto precisa che non è dovuta l'anticipazione dell'indennità per inabilità temporanea da parte del committente.

3) Nella comunicazione preventiva non dovranno essere indicate prestazioni di durata maggiore ai 30 giorni di calendario (date presunte di inizio e fine prestazione).